

DAS IN FAMIGLIA

CASI RISOLTI

01

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO



Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
12 mesi



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 6.000€



Si rivolge a DAS Flavia, titolare di una **polizza DAS in Famiglia Plus**, la quale prospetta ai consulenti della Compagnia di aver subito un **infortunio sul lavoro piuttosto serio**, con compromissione dell'uso di alcune dita della mano destra.

Avendo appena ricevuto una comunicazione da parte dell'INAIL con la quantificazione dell'**invalidità permanente e ritenendo che quanto proposto non corrisponda alla reale entità dei danni**, l'assicurata chiede consiglio e supporto a DAS per ottenere un risarcimento più congruo.

I consulenti premettono a Flavia che la materia degli infortuni sul lavoro è disciplinata in via principale dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro. Tale normativa, all'art. 104 prevede che:

"L'infortunato, il quale (...) non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto (...) i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità, che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda".

Data la risposta insoddisfacente da parte dell'INAIL, i legali della compagnia spiegano quindi a Flavia i passi successivi: l'instaurazione del **contenzioso giudiziale civile nei confronti dell'Istituto e/o una causa nei confronti del datore di lavoro**, al quale avanzare domanda per il c.d. danno differenziale (cioè la differenza tra quanto liquidato dall'INAIL e l'ammontare del danno che può essere preteso in termini civilistici).

L'assicurata è stata quindi sottoposta ad una tempestiva **visita medico-legale con un perito fiduciario** ed esaminate le risultanze della stessa, i consulenti di DAS hanno consigliato a Flavia di **richiedere direttamente al datore di lavoro la liquidazione del danno differenziale**.

Inoltrata opportuna richiesta in tal senso, grazie alla trattativa condotta dai consulenti di DAS con il datore e la sua compagnia assicurativa, in tempi rapidi Flavia ha potuto ottenere l'integrazione sperata.

Il consiglio tempestivo di un legale, il supporto continuo dell'assistenza del team professionale di DAS e la possibilità di sottoporsi ad un accertamento peritale hanno consentito all'assicurata, già provata dall'evento subito, di ottenere piena tutela dei propri diritti in tempi brevi e senza dover sostenere un aggravio di costi.

02 GATTI RANDAGI E TUTELA DELLE COLONIE FELINE: COSA DICE LA LEGGE

Si rivolge a DAS Tiziana, giovane assicurata che riferisce di aver ricevuto lamentele da parte di un vicino, contrariato dalla attività da lei svolta in favore di alcuni gatti randagi.

L'assicurata conferma di essere in effetti **solita fornire alla mattina cibo e acqua ai mici presenti nella zona verde a confine con la sua abitazione**, manifestando grande delusione e sconforto per la situazione venutasi a creare a causa delle cure da lei prestate con amore ai gattini del quartiere.

I legali della Compagnia innanzitutto illustrano a Tiziana una normativa che non tutti conoscono, la Legge 281/91, che definisce e tutela le colonie feline.

Una colonia felina è costituita da un gruppo più o meno numeroso di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le colonie, secondo la legge richiamata, non possono essere spostate e vanno invece segnalate, censite e gestite in accordo con le leggi regionali e i regolamenti comunali. Le norme prevedono specifici protocolli per le cure cui gli animali devono essere sottoposti in collaborazione con le strutture veterinarie pubbliche e solitamente disciplinano anche le modalità di distribuzione dei pasti (ad esempio orari di somministrazione, orari di ritiro delle ciotole e loro collocazione).

Esaminati i regolamenti locali applicabili, Tiziana ha provveduto ad attivarsi per il regolare censimento della colonia felina e la presa in carico dei suoi componenti sotto il profilo igienico-sanitario, incaricando al contempo i legali della Compagnia di predisporre una missiva di riscontro al vicino indispettito ed evidentemente all'oscuro dell'esistenza delle normative a protezione di questi animali.

L'assicurata, titolare di una polizza **DAS in famiglia**, grazie al supporto offertole dalla Compagnia, ha potuto così proseguire, nel rispetto della legalità e con serenità, **la propria attività di volontariato a favore dei suoi amici a quattro zampe**, trovando nel tempo il supporto anche di altri abitanti del quartiere desiderosi, come lei, di sostenere i gattini della colonia.



Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
5 giorni



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 450€



DAS IN FAMIGLIA

CASI RISOLTI

IL DANNO DA VACANZA PROGRAMMATA

03



Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
poche settimane



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 2.500€



Programmare una vacanza in anticipo è cosa saggia, ma può rivelarsi particolarmente insidioso ed oneroso l'equivoco dovuto al malinteso. È quanto è accaduto ad un nostro assicurato che, all'ultimo minuto, ha dovuto rinunciare alla partenza per le ferie.

La questione non era affatto scontata e presentava alcuni rischi di aleatorietà: la pronta **denuncia di sinistro** a DAS, e l'esperienza della Compagnia in casi similari, hanno permesso di affidare la gestione al nostro **team di avvocati interni**, nell'ambito del servizio di Gestione Diretta, e di trovare un'ottima soluzione transattiva per Giulia, la nostra assicurata.

La vicenda, in sintesi. **In agenzia di viaggi**, le parti non si erano ben chiarite e l'operatore turistico aveva interpretato la dettagliata richiesta di informazioni di Giulia come mandato ad organizzare un viaggio in Kenya **con acquisto dei biglietti per il volo e con il pernottamento in albergo**.

Successivamente, Giulia aveva **telefonato all'operatore turistico per disdire la pianificazione dell'annunciata vacanza** poiché un improvviso impegno gli impediva di partire.

A distanza di qualche tempo, il nostro assicurato aveva ricevuto una lettera di diffida con la quale **l'agenzia di viaggi gli addebitava i costi del mancato pernottamento e della prenotazione dell'aereo**.

La questione poteva facilmente trascinarsi in giudizio, con costi più alti del valore delle prenotazioni, poiché la normativa in materia è molto complessa e l'ignoranza della legge (come sempre) non scusa. **Il recesso unilaterale**, quale atto impeditivo dell'adempimento, opera solo nei casi previsti dall'art. 1373 c.c., ma presuppone la conclusione di un contratto che, in tale situazione, non era affatto pacifica.

All'opposto, il **caso fortuito e la forza maggiore sono eventi liberatori di un'obbligazione quando un evento imprevedibile ed inevitabile rende impossibile l'adempimento**. Di fronte ad un quadro di tale entità, la soluzione migliore è stata sicuramente **il negoziato** volto ad ottenere la tacitazione della questione e la chiusura del contenzioso.

Il nostro **servizio interno di Gestione Diretta**, che vanta un'esperienza consolidata nel difficile settore del recupero crediti, ha trattato il caso ricorrendo alla trattativa. Ha formulato una proposta transattiva ed ottenuto dalla controparte di accettare il pagamento da parte di Giulia di un importo ridotto della metà rispetto a quanto richiesto inizialmente. Il contenzioso è stato abbandonato e la diffida ad adempiere ritirata.

Giulia ha, però, imparato un'importante lezione: i contratti si possono concludere anche tacitamente, per comportamento concludente, con un semplice assenso, specie quando non si tratta di pacchetti turistici acquistati fuori dai locali commerciali.

Il diritto al ripensamento c'è, ma massima attenzione nell'impegnarsi!

04 COSA FARE SE LA MERCE NON ARRIVA DOPO UN ACQUISTO ONLINE?


Cosa fare se la merce non arriva dopo un acquisto online? È quello che è successo a Giuliana, una nostra cliente titolare di una **polizza DAS in Famiglia**, che ci ha raccontato la sua esperienza e di come ha risolto il problema grazie a DAS, leggi qui di seguito il suo racconto.

Finalmente un frigo moderno e spazioso da riempire con le leccornie più succulente, soprattutto andando verso il caldo estivo! Ho scelto di pagare l'ordine mediante bonifico bancario per un valore di circa 700 euro. Appena ho appurato, tramite il sito web del fornitore, che il pagamento era stato correttamente effettuato mi aspettavo di ricevere il frigorifero in tempi brevi ma, diversamente da quanto ipotizzato, la ditta fornitrice ha iniziato a prendere tempo con giustificazioni pretestuose fornite sia via e mail, sia telefonicamente. Ho portato pazienza qualche settimana, ma dopo più di un mese dall'ordine e dall'avvenuto pagamento, stanco dell'inutile attesa, ho chiesto di ottenere il rimborso della somma corrisposta. Dopo un primo riscontro positivo con richiesta del mio iban, passavano i giorni ma non ricevevo alcun rimborso. Nel frattempo l'azienda mi inviava mail di scuse e giustificazioni senza senso, che rabbia! A questo punto ho chiamato il numero verde di DAS e ho chiesto una consulenza telefonica su come potermi attivare per far valere i miei diritti. L'Avvocato mi ha suggerito, per dare un limite temporale al quale far seguire un'eventuale azione legale, di inviare una pec alla ditta riportando cronologicamente lo svolgersi della vicenda, dando un termine di 8 giorni per eseguire il rimborso, termine purtroppo scaduto infruttuosamente.

Quindi ho chiamato la Compagnia e chiesto di attivare la polizza per farmi assistere da un Avvocato. Grazie all'attività tempestiva e specializzata del Legale di DAS ho ricevuto in tempi brevissimi il rimborso dell'intera somma versata e mi sono recato in un punto vendita della mia città ad acquistare un altro frigorifero.

Quest'esperienza mi ha insegnato che da soli farsi valere non è facile, ma che i venditori, quando vedono la lettera dell'Avvocato, reagiscono in maniera totalmente diversa.

Consiglio inoltre di guardare sempre le recensioni online perché in effetti, seppur il sito fosse sponsorizzato da un comparatore molto conosciuto, sta dando recentemente problemi a molti altri clienti.



Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
1 mese



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 350€



DAS IN FAMIGLIA

CASI RISOLTI

QUANDO L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEVE PAGARE I DANNI?

05


Vi è mai capitato di aver bisogno di una polizza di tutela legale per avere assistenza su come denunciare l'amministratore di condominio? Quando l'amministratore di condominio deve pagare i danni? È successo a Mario, nostro assicurato con una polizza DAS in Famiglia, il quale ci chiama attraverso di essere incappato in una spiacevole situazione con l'amministratore del proprio condominio.

Mario racconta di aver chiesto una verifica dei movimenti del conto corrente comune, notando così delle incongruenze rispetto alle fatture di spesa condominiali, versamenti in entrata non chiari e una sostanziale impossibilità di ricostruire in termini trasparenti la contabilità condominiale con rischi di errata imputazione di agevolazioni fiscali per impianti installati dal condominio.

Preoccupato per la situazione, l'assicurato, con una semplice telefonata, chiede il supporto della Compagnia con la quale ha stipulato una polizza di tutela legale.

I legali di DAS, a seguito della segnalazione del cliente, inviano immediatamente una contestazione formale all'amministratore, elencando quanto rilevato da Mario e richiedendo delucidazioni, anche documentali.

Non ottenendo risposta, i professionisti della Compagnia spiegano a Mario la disciplina e le possibilità di cui all'art. 1129 c.c., il quale sancisce, tra l'altro, che "nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato".

Forte del supporto della Compagnia, Mario ha quindi richiesto, ottenendola, la convocazione dell'assemblea condominiale, riuscendo, dopo aver fatto notare anche agli altri condomini le irregolarità dei movimenti del conto corrente, la revoca immediata dell'amministratore.

Il supporto qualificato della Compagnia ha quindi permesso al proprio assicurato di far valere le proprie ragioni in un lasso di tempo breve e senza la necessità di dover pagare ingenti somme di denaro per l'assistenza legale ricevuta e dover ricorrere alle aule di giustizia per risolvere controversie risolvibili in modo più efficace in via stragiudiziale.

Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
poche settimane



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 500€



06 FURTO DI IDENTITA': QUANDO È UTILE UNA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Antonia, giovane ragazza assicurata con una polizza DAS in Famiglia, ha chiesto assistenza ai legali della Compagnia per aver ricevuto una richiesta di pagamento a mezzo e-mail da parte di una società a lei sconosciuta.

Tale società pretendeva da Antonia il pagamento di 350 euro per la sottoscrizione di un abbonamento annuale ad una rivista on-line specializzata. La donna, sicura di non aver mai attivato alcun servizio, ha quindi rispedito al mittente ogni richiesta di addebito e, vista l'insistenza della controparte, ha chiesto ai legali di intervenire per chiarire definitivamente la situazione.

I consulenti hanno quindi richiesto formalmente copia del contratto, scoprendo che la società era in possesso di uno scambio di e-mail in cui veniva confermato il servizio e venivano forniti come dati di fatturazione quelli di Antonia.

Dopo una serie di verifiche DAS ha così scoperto che un terzo soggetto non identificato aveva sottoscritto l'abbonamento a nome della propria cliente.

Secondo l'art. 494 del codice penale: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno".

I legali della Compagnia hanno quindi depositato denuncia-querela contro ignoti e hanno contestato la legittimità del contratto e la conseguente richiesta di pagamento.

La società, a seguito dell'intervento dei legali di DAS, ha quindi rinunciato alle proprie pretese.

Antonia è stata infine consigliata dai consulenti di DAS a seguire le istruzioni prudenziali riportate da vari siti istituzionali (ex multis), a verificare ogni rapporto bancario-finanziario e relativi estratti conto, a modificare le password impostate e a far verificare i propri dispositivi informatici al fine di aggiornarne i sistemi di protezione.

Un caso che senza la dovuta assistenza legale poteva rivelarsi di difficile risoluzione, ma che è stato risolto con successo grazie al supporto tempestivo e qualificato di DAS.



Prodotto utilizzato:
DAS in Famiglia



Tempi di definizione:
qualche settimana



Spese sostenute dal
cliente: 0€



Spese legali e peritali
risparmiate grazie a D.A.S.:
circa 750€

